

DCO 77/2015/R/com

***Riforma degli obblighi di separazione
funzionale per il settore dell'energia
elettrica e del gas***

- Orientamenti finali -

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 13 aprile 2015

PREMESSA

Con il DCO 77/15/R/com l'Autorità pone in consultazione gli orientamenti finali relativi alla riforma della disciplina dell'unbundling funzionale facendo seguito alla consultazione 346/14/R/com.

In linea generale, gli orientamenti finali pubblicati sono condivisi dall'Associazione e su molti temi già evidenziati nella consultazione iniziale rappresentano un'apertura rispetto alle osservazioni e proposte avanzate con le prime osservazioni trasmesse a suo tempo.

Con il presente documento si portano all'attenzione dell'Autorità alcune proposte e una criticità importante che riguarda i riferimenti al Sistema Informativo Integrato (SII) contenuti nella parte dedicata al trattamento delle informazioni commerciali sensibili.

Tempistica della riforma

Gli orientamenti finali prospettano una tempistica che prevede la pubblicazione nell'autunno 2015 della delibera di approvazione del nuovo *Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF)*. Le relative disposizioni avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, presumibilmente da gennaio 2016.

Si ritiene opportuno prevedere una tempistica più lunga che consenta agli operatori di adeguarsi tempestivamente, specialmente rispetto alle novità introdotte dalla riforma.

Definizione di impresa verticalmente integrata

Il documento di consultazione prevede una definizione di impresa verticalmente integrata basata strettamente sulla lettera del d.lgs. 93/11 e della direttiva 2009/73/CE e, a differenza dei primi orientamenti, non prevede l'estensione alle attività non riconducibili al settore del gas naturale.

Si condivide tale proposta e, rispetto ai requisiti di separazione funzionale nei confronti delle altre imprese del gruppo, si ritiene opportuno che la regolazione si ponga in continuità con quanto già previsto dal precedente Testo Integrato Unbundling (art. 11.3, lett. d), come richiamato nella consultazione.

Separazione della politica di comunicazione e di marchio nella distribuzione del gas naturale

Si condivide la proposta dell’Autorità di lasciare libertà alle imprese facenti parte di un gruppo verticalmente integrato di decidere quale impresa debba modificare il marchio e la politica di comunicazione.

Si riterrebbe inoltre opportuno lasciare alla discrezionalità degli operatori la decisione o meno di porre in essere forme di pubblicità e/o informazione del cliente finale relativamente alla separazione del *brand* specialmente ove sia l’impresa di distribuzione a modificare il proprio marchio.

Si propone infine di prevedere un lasso di tempo pari ad almeno 18 mesi per il completamento del processo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

Trattamento delle informazione commercialmente sensibili

La consultazione prevede che in prospettiva il Sistema Informativo Integrato (SII) debba rappresentare, a tendere, lo strumento esclusivo a disposizione dei gestori per garantire il trattamento non discriminatorio e lo scambio delle informazioni commercialmente sensibili con le imprese di vendita, comprese quelle appartenenti all’impresa integrata. In linea con tale premessa, l’art. 18 dello schema di provvedimento prevede espressamente che *“la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi o all’impresa verticalmente integrata è effettuata tramite il Sistema Informativo Integrato”*. Infine è stabilito inoltre che nelle more dell’implementazione del SII, le modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili debbano comunque essere compatibili con il SII stesso.

Non si condivide l’impostazione prospettata con gli orientamenti finali in consultazione per i seguenti motivi.

Il ruolo del SII nel settore gas è ancora in discussione. Tale ruolo andrà definito tenendo conto del fatto che, a differenza del settore elettrico, quello del gas prevede un sistema di flussi informativi e di gestione dei processi già altamente standardizzato. Gli operatori hanno investito risorse, anche economiche, nell’implementare tale sistema e stanno tuttora investendo per portarlo a compimento.

Non si ritiene quindi appropriato stabilire nell’ambito di una consultazione che riguarda la disciplina dell’unbundling funzionale – e che peraltro si

applica solo alle imprese verticalmente integrate – che il SII debba rappresentare lo strumento esclusivo di gestione delle informazioni.

A maggior ragione, non si condivide la previsione che le modalità definite dal gestore indipendente per il trattamento delle informazioni sensibili debbano essere *compatibili* con il SII. Tanto il ruolo, quanto le modalità di funzionamento e implementazione del SII sono oggi ancora in via di definizione. Non può quindi essere richiesto agli operatori di stabilire standard compatibili con un Sistema non ancora definito.

Alla luce di tali perplessità, si propone che la disciplina relativa al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili sia basata su un criterio di efficienza e imparzialità.

In particolare, si ritiene opportuno fare riferimento ai processi che sono già regolati da specifici provvedimenti dell’Autorità, come previsto dalla stessa consultazione, senza vincolare gli operatori a modalità attuative compatibili con il SII.

Rispetto a processi e casi non regolati si ritiene opportuno prevedere l’obbligo di definire modalità di accesso alle informazioni che non siano discriminatorie e, nel rispetto di tale principio, rimettere al gestore indipendente l’individuazione di standard di comunicazione più efficienti.

Si propone quindi di rivedere l’art. 18, commi 1, 2 e 3 alla luce di tali considerazioni.